

CITTÀ DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO

PER I REFERENDUM CONSULTIVI COMUNALI

I N D I C E

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Consultazione di una parte della popolazione

Articolo 3 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

Articolo 4 - Iniziativa referendaria

Articolo 5 - Iniziativa del Consiglio o della Giunta

Articolo 6 - Iniziativa dei cittadini

CAPO II - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Articolo 7 - Norme generali

Articolo 8 - Indizione referendum

Articolo 9 - Chiusura operazioni referendarie

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Articolo 10 - Organizzazione

Articolo 11 - Tessera elettorale

Articolo 12 - Ufficio di sezione

Articolo 13 - Organizzazione ed orario delle operazioni

Articolo 14 - Determinazione risultati del referendum

CAPO IV - PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Articolo 15 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

Articolo 16 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

CAPO V - ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Articolo 17 - Provvedimenti del Consiglio e della Giunta comunale

Articolo 18 - Informazione dei cittadini

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Disciplina del procedimento referendario

Articolo 20 - Scheda per il referendum

Articolo 21 - Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dall'**art.8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale **ed indicati all'art. 22 comma 2 dello stesso.**

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

- a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire;
- b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 2

Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.

2. L'ambito della consultazione deve essere definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che, per l'occasione, non possono mai essere frazionate.

Art. 3

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Ogni anno può tenersi un'unica consultazione con la quale i cittadini vengono chiamati ad esprimersi su non più di tre quesiti referendari.

2. La consultazione referendaria viene effettuata annualmente, riunita in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno o da ottobre a dicembre non in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.

5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

6. E' vietato proporre analoga richiesta di consultazione referendaria prima che siano trascorsi cinque anni. Il Sindaco, sentita la Commissione per i referendum, provvede a dichiarare improcedibile la richiesta di referendum. Nel solo caso in cui il procedimento referendario si sia concluso per mancato raggiungimento del numero di firme previsto dallo Statuto, il divieto precedentemente indicato è limitato a due anni.

Art. 4

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio comunale;
- b) per iniziativa della Giunta comunale;
- c) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

3. Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono a carico del Comune. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con apposito stanziamento nel bilancio del Comune.

In ogni caso, la proposta è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Re-

sponsabile del Servizio Finanziario correda la proposta con il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 e con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa indicata dall'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Qualora l'Ente non abbia le disponibilità finanziarie per lo svolgimento della consultazione referendaria è prevista l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 5

Iniziativa del Consiglio o della Giunta

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dalla Giunta o dal Consiglio comunale, quando gli stessi ritengono necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabili dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare permanente dei capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal **Responsabile del Servizio Finanziario con il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 e con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa indicata dall'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.**

3. La deliberazione adottata d'iniziativa della Giunta o del Consiglio comunale, stabilisce il testo del quesito (o dei quesiti) da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

4. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti parteciperanno alla consultazione.

Art. 6

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n. 100 elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito (o dei quesiti) che dovrà (dovranno) essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico

co di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito (o dei quesiti) e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che, per l'occasione, non possono in alcun caso essere frazionate da tale delimitazione.

3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta dal:

- a) Difensore civico comunale od in sua assenza Vicesegretario comunale, **o Responsabile di settore appositamente individuato dal Sindaco;**
- b) Giudice di pace del mandamento o della circoscrizione;
- c) Segretario **generale;**

La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori che può assistere alle adunanze, insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad 1/10 (un decimo) degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione, il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli iscritti nelle sezioni elettorali interessate dalla consultazione. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Bisignano - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al Segretario **generale** che li valida apponendo la propria firma ed il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione, le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali interessate dalla consultazione.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate, **con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000**, da un notaio, cancelliere, Segretario **generale** o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco **o da consigliere comunale che abbia comunicato preventivamente la disponibilità al Sindaco**. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati od in altri idonei locali pubblici, il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario **generale** entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario **generale** dispone la verifica da parte dell'Ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, iscrive l'argomento all'O.d.G. del Consiglio comunale, (la cui seduta deve tenersi entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Commissione per il referendum) presentando la documentazione ricevuta da detta Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito (o dei quesiti), l'eventuale indicazione del-

le sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 3 del presente regolamento.

CAPO II

PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 7

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte un numero di elettori non inferiore al 50% degli iscritti nelle liste elettorali generali. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle sezioni interessate alle consultazioni.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 6, verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.
7. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

Art.8

Indizione referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento,

adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 3. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'Ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con le eventuali delimitazioni territoriali cui si riferiscono e con tutti gli accorgimenti che consentano di individuare esattamente il testo riguardante ciascuna delimitazione territoriale.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

7. Quando la consultazione comprende anche referendum limitati ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato dal referendum ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 9

Chiusura operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il

Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti ed altri mezzi ritenuti idonei.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 10

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 11

Tessera elettorale

- 1. Per poter essere ammesso al voto, l'elettore deve esibire la tessera elettorale rilasciata ai sensi del D. P. R. 8 settembre 2000, n. 299, unitamente ad un documento d'identificazione, e comunque nelle forme prevista dalla vigente legge elettorale.**

Art. 12

Ufficio di sezione

1. Ciascun Ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo pretorio del Comune, al sorteggio,

per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 e **successive modificazioni**. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53 e **successive modificazioni**.

4. Ai componenti dell'Ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello **vigente** per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%

5. L'impegno dei componenti degli Uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 13

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. **361 e successive modifiche**.

2. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato con apposito atto dal coordinatore del Comitato dei promotori. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario **generale** o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato "A" al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.

6. L'elettore, **per poter essere ammesso al voto, deve esibire la tessera elettorale rilasciata ai sensi del D. P. R. 8 settembre 2000, n. 299, unitamente ad un**

documento d'identificazione, e vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla riposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 14

Determinazione risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 7;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario **generale**. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dal Comitato dei pro motori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario **generale** trasmette l'originale del verbale pervenutogli alla Commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'Ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario **generale**.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante

le altre forme di informazione ritenute idonee;

b) ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'Ufficio centrale e della Commissione per i referendum;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario **generale** dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'Ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'Ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale e dell'Adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario **generale** all'Albo pretorio del comune, per 15 giorni.

CAPO IV

PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 15

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

- a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;
- b) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alla "informazioni dal Comune";
- c) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 5, secondo comma e 6 quattordicesimo comma, una superficie di cm 70 x 100;
- b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm 70 x 100;
- c) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi con-

siliari, comunque non superiori a tre;

d) all'organismo di coordinamento delle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare previsto dallo statuto, sempreché non partecipi al Comitato di cui alla precedente lettera c), una superficie di cm 70 x 100.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, lettera d), l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a secondo della situazione dei luoghi o degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 16

Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

3. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente capo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

CAPO V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 17

Provvedimenti del Consiglio e della Giunta comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati su iniziativa del Consiglio, della Giunta o dei cittadini.

2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio o della Giunta comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio o la Giunta, a seconda delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio o la Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze, adottano motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politici amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 18

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio o della Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze, vengono rese note alla cittadinanza mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme di informazione ritenute idonee.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 20

Scheda per il referendum

1. Il facsimile della scheda per il referendum, di cui al modello riprodotto nell'allegato "A", costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Esso è riprodotto in formato cm 15x25, secondo le modalità di cui al precedente art. 13, comma 4, e completato a stampa con il testo del quesito.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore **ad avvenuta esecutività della delibera approvativa dello stesso** e la successiva pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

2. **Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti.**

ALLEGATO "A"

Parte interna

Comune di Bisignano (Prov. Di Cosenza)
REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

Parte esterna

Comune di Bisignano (Prov. Di Cosenza)
Sigla Ufficio di Sezione

- 1) **Il presente regolamento, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 88 del 06 dicembre 1994 e modificato con delibere consiliari n. 48/1998 e 69/1998, è stato da ultimo modificato con delibera consiliare n. _____ del _____;**

- 2)- **È stato pubblicato all'Albo pretorio comunale, contestualmente alla deliberazione approvativa, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;**

- 3)- **È stato ripubblicato, per n. 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;**

- 4)- **È entrato in vigore il _____, primo giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione (Art. 21 del regolamento).**

Bisignano, lì _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Angelo PELLEGRINO)**